

2) Il regolamento n. 1347/2001 dev'essere interpretato nel senso che esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso, corrispondente ad una delle fattispecie contemplate dall'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, dei marchi preesistenti di terzi in cui figurano il termine «Bavaria», registrati in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Bayerisches Bier», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

(¹) GU C 247 del 20.10.2007.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-369/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Provvedimenti diretti all'esecuzione di una sentenza della Corte — Articolo 228 CE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)

(2009/C 205/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini, I. Hadjiyiannis e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e P. Mylonopoulos, agenti, V. Christianos e P. Anestis, dikigoro)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte 12 maggio 2005 nella causa C-415/03 — Violazione degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU L 132, pag. 1) — Mancata adozione dei provvedimenti necessari a recuperare un aiuto incompatibile con il Trattato nonché un aiuto illegittimamente concesso — Domanda di fissare una penalità

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 maggio 2005, causa C 415/03, Commissione/Grecia, comporta, concernenti la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili

con il mercato comune, in forza dell'art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, ha violato gli obblighi ad essa imposti da tale sentenza e dall'art. 228, n. 1, CE.

2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di un importo pari a EUR 16 000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, a partire da un mese dalla pronuncia della presente sentenza fino all'esecuzione della detta sentenza 12 maggio 2005.

3) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria pari a EUR 2 milioni.

4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-397/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Società di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Artt. 2, nn. 1 e 3, 4, n. 1, e 7 — Imposta sui conferimenti — Esenzione — Presupposti — Trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria da uno Stato membro in un altro Stato membro — Imposta sui conferimenti del capitale destinato alle attività commerciali svolte in uno Stato membro da succursali o da centri permanenti di attività di società stabilite in un altro Stato membro)

(2009/C 205/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Gippini Fournier e M. Alfonso, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: B. Plaza Cruz e M. Muñoz Pérez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Trasferimento della sede di una società — Normativa nazionale che prevede la tassazione in occasione del trasferimento di sede nel caso in cui la società interessata non sia assoggettata all'imposta sui conferimenti nello Stato membro di origine — Condizioni per l'applicazione delle esenzioni obbligatorie

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna:

— subordinando alle condizioni poste all'art. 96 della seconda disposizione aggiuntiva del testo consolidato della legge relativa all'imposta sulle società (*Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades*), promulgata con regio decreto legge 5 marzo 2004, n. 4, l'esenzione dall'imposta sui conferimenti per le operazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata con direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE, 9 aprile 1973, 73/80/CEE, e 10 giugno 1985, 85/303/CEE;

— assoggettando ad imposta sui conferimenti il trasferimento, da uno Stato membro alla Spagna, della sede della direzione effettiva o della sede statutaria delle società di capitali che non siano state assoggettate ad imposta analoga nello Stato membro di origine; e

— assoggettando ad imposta sui conferimenti il capitale destinato alle attività commerciali svolte nel territorio spagnolo dalle succursali o dai centri permanenti di attività di società stabilite in uno Stato membro che non riscuote un tributo simile;

è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 69/335, come modificata con direttive 73/79, 73/80 e 85/303.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-430/07) (¹)

[Decisione 2000/764/CE — Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell'encefalopatia spongiforme bovina — Regolamento (CE) n. 2777/2000 — Misure di sostegno del mercato — Misure veterinarie — Contributo comunitario al finanziamento di una parte del costo dei test — Direttiva 85/73/CEE — Possibilità per gli Stati membri di finanziare la parte del costo non presa in carico dalla Comunità mediante la riscossione di contributi nazionali di ispezione di carni o di contributi per la lotta contro le epizootie]

(2009/C 205/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione dell'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione 29 novembre 2000, 2000/764/CE, sui testi bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 305, pag. 35), dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (GU L 321, pag. 47), dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU L 160, pag. 21) e dell'art. 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), modificata e codificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162, pag. 1) — Accertamento della presenza dell'ESB — Testi rapidi autorizzati — Finanziamento esclusivo da parte della Comunità o cofinanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri con ripercussione delle spese sugli operatori economici mediante riscossione di diritti — Sentenza nella causa C-239/01, Germania/Commissione

Dispositivo

1) L'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 gennaio 2001, n. 111, deve essere interpretato nel senso che rientrano in tale disposizione i test per il rilevamento dell'encefalopatia spongiforme bovina praticati obbligatoriamente nei Paesi Bassi, nei mesi di maggio e di giugno 2001, su tutta la carne ottenuta da bovini di età superiore a 30 mesi macellati a fini di consumo umano.

2) L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, deve essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato carni di bovini di età superiore a 30 mesi che non siano risultate negative al test per il rilevamento dell'encefalopatia spongiforme bovina, imposto a partire dal 1° gennaio 2001, costituisce una misura di natura veterinaria, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che si inserisce nei programmi di sradicamento e di monitoraggio dell'encefalopatia spongiforme bovina.